



**Corte D'Appello di Milano
Quinta Sezione e Volontaria Giurisdizione**

La Corte D'Appello di Milano, in persona dei magistrati:

Dr. Fabio Laurenzi	Presidente
Dr. Anna Maria Pizzi	Consigliere rel.
Dr. Paola Tanara	Consigliere
Dr. Silvia Valade	Consigliere Onorario
Dr. Bruno Pighi	Consigliere Onorario

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Su reclamo ex art. 739 comma 1 c.p.c. depositato in data 7.10.20 promosso

DA

XX XY nata a ---, rappresentata e difesa dall'Avv. --- elegge domicilio, come da giusta delega in atti.

RECLAMANTE

OGGETTO: decreto emesso il 7.09.2020 dal Tribunale per i Minorenni di Milano, depositato il 28.09.2020, notificato in data 29.09.2020 nell'ambito dell'R.G. V.G. N. 605/2017

La Corte, sciogliendo la riserva che precede,

LETTI gli atti ed i documenti di causa,

SENTITI il difensore e il Pg che ha concluso chiedendo il "*rigetto del reclamo*"

PREMESSO in fatto che:

1. In data 27.09.1960 la minore YY KK assumeva il cognome XY in seguito ad adozione da parte dei coniugi XY. Con istanza in data 08.09.2014 l'odierna reclamante chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Milano che si procedesse ad interpello della madre biologica e, in caso di revoca dell'anonimato, si autorizzasse l'accesso alle informazioni riguardanti l'identità di quest'ultima e a quelle che riguardano la propria origine. Il TM, con decreto emesso in data 08.09.2015 e depositato l'11.09.2015, non ravvisava gli estremi per provvedere sulla predetta domanda e definiva il procedimento con la formula "*non luogo a provvedere*".
2. Con istanza in data 04.02.2017 XX XY chiedeva ex art. 28 lg. 184/1983 che il primo giudice volesse:
 - 1) *nelle forme che riterrà interpellare la madre biologica dell'istante al fine di raccogliere*

*l'eventuale revoca dell'anonimato a suo tempo imposto; 2) in caso di revoca concessa, autorizzare l'istante ad accedere alle informazioni che riguardano l'identità della propria madre biologica. Qualora invece si accertasse (malauguratamente) l'avvenuto decesso della madre biologica si chiede espressamente lo scioglimento dell'anonimato con la conseguente autorizzazione dell'istante all'accesso ai dati personali della madre biologica stessa.”.*¹

3. Con decreto del 07.09.2020 il Tribunale per i Minorenni di Milano, nel respingere l'istanza “*proposta da XX XY; autorizzava l'estrazione di copia dell'acquisito atto integrale di nascita e la visione ed eventuale estrazione di copia della cartella sanitaria relativa alla richiedente con omissione di ogni atto utile alla identificazione della madre.*” Motivava il primo giudice che “*Nel caso di specie l'istante risulta figlia di donna che non ha consentito di essere nominata, identificata solo dopo l'espletamento di complesse ricerche risultata essere deceduta nel 1992. La Corte Costituzionale con sentenza 278/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28 comma 7 lg. 184/1983 nella parte in cui non prevede attraverso un procedimento stabilito dalla legge la possibilità per il giudice di interpellare la madre su richiesta del figlio al fine di un'eventuale revoca della dichiarazione di non voler essere nominata, questo non ha scalfito il diritto alla riservatezza delle madri che al momento del parto si sono avvalse del diritto di non essere nominate, avendo ribadito la necessità di cautelare in termini rigorosi il diritto all'anonimato delle donne "attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza delle stesse"; le Sezioni Unite hanno specificato che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità, ma nel caso di specie non può seguire l'espletamento dell'interpello della madre in quanto deceduta.*” Pertanto, il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda e l'ha respinta .
4. Con reclamo in data 04.10.2020 XX XY ha contestato la decisione di cui ha chiesto la riforma . In particolare, lamenta la reclamante la illegittimità e contraddittorietà del provvedimento per contrasto con il costante orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità Ha concluso , pertanto, chiedendo che la “ *Corte, acquisito d'ufficio il fascicolo dal Tribunale dei Minori di Milano, procedimento V.G. 605/17, decida sul reclamo in oggetto, lo accolga e, conseguentemente trattenga a sé il fascicolo al fine di riconoscere alla ricorrente il diritto di accedere alle proprie origini comunicandoLe tutti i dati sensibili della propria madre naturale.*”² .
5. All'udienza del 27.5.21 la difesa ha depositato note scritte a sostegno della domanda che ha reiterato nei termini sopra riportati.

¹ Nell'ambito del predetto procedimento in data 5/06/2017 si è proceduto alla audizione della XY che ha precisato di essere stata” *adottata da una famiglia che l'ha sempre riempita d'amore, ma che è suo desiderio conoscere la propria madre biologica, conoscere le proprie origini e riconoscere alcuni aspetti peculiari del proprio carattere. Tutti i suoi quattro figli ed il marito le sono accanto in questa ricerca. In passato una donna si era presentata a casa della madre adottiva, subito dopo l'adozione nell'estate del 1956, chiedendo della minore, ma la madre adottiva spaventata non le ha dato informazioni mandandola via”.*

² In data 9/10/2020 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, è stata sentita la reclamante, la quale ha ribadito che non intende rinunciare a conoscere le proprie origini, specificando che in passato la madre biologica era venuta a cercarla a casa ma la madre adottiva si era spaventata, questo le ha fatto supporre che negli anni avesse potuto cambiare idea in merito al diritto all'anonimato. Ha dichiarato di aver effettuato la ricerca mediante sequenziamento del DNA al fine di poter conoscere le proprie origini. Con la odierna reclamante era presente uno dei quattro figli che ha espresso il proprio interesse per poter conoscere le proprie origini

RITENUTO che la domanda della reclamante che ha chiesto di essere autorizzata ad accedere alle informazioni relative all'identità della propria madre biologica è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.

-Va premesso, al fine di inquadrare la fattispecie che la legge 184 del 1983 disciplina all'art. 28 il diritto del figlio adottivo, che abbia raggiunto l'età di 25 anni, ad accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei suoi genitori biologici e che consente pertanto l'esercizio di tale diritto, funzionale al consolidarsi dell'identità, anche al figlio che, pur non avendo ancora compiuto i venticinque anni, abbia comunque raggiunto la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. In particolare, secondo il comma 7, l'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30 comma 1 del DPR 3 novembre 2000 n. 396, imponendo il rispetto della volontà della madre di non essere nominata, in considerazione dell'art. 93 del Codice in materia di dati personali che non consente l'accesso all'interessato alla cartella clinica relativa al parto da cui sia possibile identificare la madre, se non siano trascorsi cento anni dalla formazione del documento sanitario

-Secondo la lettura datane dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nella sentenza n. 278 del 18 novembre 2013 (che costituisce espressione dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella pronuncia del 25 settembre 2012 - *Godelli contro Italia*³) l'ambito di operatività del diritto a conoscere le proprie origini va definito in rapporto alla categoria del diritto all'identità personale di cui agli artt. 2 e 3 Cost. e art. 8 della Cedu, inteso come sviluppo della personalità individuale che si fonda oltre che su un contesto parentale, affettivo, educativo riconoscibile anche su informazioni relative alla propria nascita. Pertanto, a fronte dell'anonimato si pone la questione del bilanciamento tra il diritto del figlio adottato a conoscere le proprie origini ed il diritto della madre biologica di restare anonima. Quest'ultimo, a sua volta, ha una pluralità di agganci normativi in quanto trova fondamento sia nel diritto alla riservatezza, che nell'esigenza di salvaguardare la genitorialità naturale e garantire alla madre la massima estensione della libertà nel dare alla luce il proprio figlio. La pronuncia citata ha affermato che, mentre la scelta per l'anonimato legittimamente impedisce l'insorgere di una genitorialità giuridica con effetti inevitabilmente stabilizzanti "pro futuro", non appare tuttavia ragionevole che quella determinazione sia definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla genitorialità naturale. Detta opzione deve intendersi eventualmente revocabile in seguito all'iniziativa del figlio, proprio in forza di una rivisitazione delle motivazioni per le quali è stata compiuta. La censura di eccessiva rigidità della disciplina in materia di tutela del segreto all'identità della madre è stata quindi recepita dalla Corte che ha dichiarato, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 177, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nella parte in cui non prevede (attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza) la possibilità per il giudice di interpellare la madre (la quale abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) sulla richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.⁴

³ con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 della Convenzione, evidenziando che la nostra legislazione non stabiliva un "bilanciamento fra il diritto della madre biologica all'anonimato e quello a conoscere la propria identità da parte del figlio adottato, caratterizzandosi per la mancanza assoluta di un equilibrio tra gli interessi in gioco, e in tal modo eccedeva dal margine di valutazione riconosciuto alla stregua del parametro convenzionale". In tal senso anche Corte eur. dir. uomo, sent. Mikulic. Croazia, 07.02.2002, ric. n. 53176/99, 13 February 2003 Case Odièvre V. France Application no. 42326/98 § 42 e 07 July 1989 Case Of Gaskin V. The United Kingdom Application no. 10454/83 § 39

⁴ La pronuncia si colloca nella scia di Corte Cost. 425/2005 in cui viene esplicitato che vi è «un rapporto conflittuale fra il diritto dell'adottato alla propria identità personale e quello della madre naturale al rispetto della sua volontà di anonimato», punto 6 cons. in diritto. Secondo la Corte, infatti, una scelta per l'anonimato che comporti una rinuncia irreversibile alla «genitorialità giuridica» può, invece, ragionevolmente non implicare anche una definitiva e

-Si tratta di principi rivisitati dalla Corte di Cassazione con le sentenze 21 luglio 2016 n. 15024 e 9 novembre 2016 n. 22838 che con specifico riferimento all'ipotesi, ricorrente peraltro nel caso di specie, di sopravvenuto decesso della madre biologica e della conseguente impossibilità di procedere ad interpello, hanno ulteriormente ampliato l'ambito di operatività del diritto a conoscere le proprie origini con l'effetto di rendere recessiva la scelta dell'anonimato rispetto alla posizione di cui il figlio è portatore. Il risultato è stato raggiunto mediante compressione del termine di cui all'art. 93 comma 2 DL 196 del 2003 il cui ambito è da intendere secondo la Corte circoscritto alla permanenza in vita della madre. Occupandosi della ipotesi della genitrice biologica che aveva scelto il segreto al momento della nascita, la Corte ha in fatti affermato, con la sentenza 21 luglio 2016, n. 15024, che sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all'identità personale della stessa, "non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine di cento anni, dalla formazione del documento, per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre. "Diversamente, ad avviso della Cassazione si introdurrebbe quella "cristallizzazione" che la Corte costituzionale ha ritenuto lesiva degli artt. 2 e 3 Cost. Sempre secondo i giudici di legittimità, a seguito del decesso della madre biologica "verrebbe a determinarsi l'immobilizzazione della scelta per l'anonimato e cioè proprio in presenza dell'affievolimento se non della scomparsa di quelle ragioni di protezione risalente alla scelta di partorire in anonimo che l'ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre proprio in ragione della possibilità di revocare tale scelta Laddove si ritenesse che a seguito del decesso della madre biologica attesa l'impossibilità di procedere ad interpello si cristallizzerebbe la scelta di quest'ultima di restare anonima, si perverrebbe ad affermare la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale. Detto diritto costituisce un aspetto preminente della personalità rispetto al diritto all'anonimato di cui è portatore il genitore, senza che tale perdita sia adeguatamente giustificata dall'esigenza di tutelare contrapposti altrettanto rilevanti interessi di carattere primario della persona". Con la successiva pronuncia 9 novembre 2016, n. 22838, la Corte ha ribadito che "il diritto dell'adottato, nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l'identità della madre biologica, sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando in senso ostativo il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, di cui all'art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti dei terzi dei dati personali conosciuti. Nel riconoscere il diritto dell'adottato ad accedere a informazioni sulle proprie origini anche nel caso in cui non sia più possibile procedere all'interpello della madre naturale per morte della stessa, dette pronunce mostrano di ritenere che la sentenza di costituzionalità abbia prodotto l'ulteriore effetto di sistema di rendere flessibile il rigore dello sbarramento temporale contenuto nel citato art. 93. L'affermazione è peraltro in piena sintonia con posizioni espresse a livello sovranazionale e, a più riprese, ribadite dalla Corte Edu che ha precisato come in forza dell'art. 8 Cedu "Il diritto dell'interessato a conoscere le proprie radici non si affievolisce col trascorrere del tempo, anzi si rafforza, proprio perché permane l'incertezza sulle proprie origini." (cfr . Seconda Sezione 15/10/2019 ric. 44690/09 Çapin c. Turchia)

-Pienamente condivisibile è la opinione da ultimo espressa dalla Cassazione (sez. I, 22 Settembre 2020, n. 19824) secondo cui "L'azione giudiziale di accertamento della maternità ex art. 269 c.p.c., nel caso in cui la madre abbia esercitato il diritto al cd. parto anonimo, è sottoposta

irreversibile rinuncia alla «genitorialità naturale»: ove così fosse, d'altra parte, risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l'art. 2 cost.

alla condizione della sopravvenuta revoca della rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre, ovvero alla morte di quest'ultima, non essendovi più in entrambi i casi elementi ostativi per la conoscenza del rapporto di filiazione e così dovendosi interpretare, secondo una lettura costituzionalmente e internazionalmente orientata, la suddetta norma. ". Del resto questa Corte territoriale (cfr. decreto n .477/21 emesso in data 21.1.121) si è già pronunciata con motivazione cui ex art. 118 disp. Att. C.p.c. cui si fa espresso rinvio essendo immune da vizi logici e, per i principi ivi statuiti , pienamente condivisibile ⁵. Appare evidente ,infatti , che le norme di riferimento rispondono a interessi diversi (non ultimi quelli , quantomai attuali, di conoscere la propria identità etnica o il proprio patrimonio genetico per finalità procreative o più in generale di tutela della salute) , rispecchiano posizioni soggettive in conflitto tra “aspetti essenziali” della vita privata e “ valori fondamentali” facenti capo alla collettività (come l’esigenza di convergenza tra realtà sociale e legislazione, e coerenza tra prassi amministrative e giuridiche dell’ordinamento interno ,ambito quest’ultimo in cui entrano in gioco obblighi positivi e divieti di ingerenze), e richiedono un temperamento alla luce del più volte richiamato principio di proporzionalità . Di conseguenza, intanto è possibile individuare un punto di equilibrio nel bilanciamento tra diritti di rango primario , in quanto si tiene conto della evoluzione normativa e delle affermazioni provenienti dalla giurisprudenza multilivello ,parametri che secondo questa Corte conducono a ritenere meritevole di tutela ,con prevalenza, il diritto del figlio, nato da parto anonimo, alla conoscenza delle proprie origini. Ciò premesso va riconosciuto in capo alla reclamante il diritto ad accedere alle informazioni relative alla identità della propria madre biologica .

RITENUTO che quanto alla domanda di rendere “*conoscibili i dati*”che la reclamante formula previa acquisizione del fascicolo di primo grado ,va precisato che il fascicolo in quanto tale è già agli atti .Altro è acquisire i *dati sensibili* che non sono ivi contenuti , che come tali non sono noti a questa Corte e di cui la reclamante chiede appunto l’acquisizione .In proposito è necessario svolgere alcune considerazioni che consentano di inquadrare la questione nell’ambito di principi di ordine generale .

-In primo luogo la reclamante non ha titolo a chiedere “*la conoscenza dei dati* “se non dopo che l’interesse di cui si afferma portatrice diviene “*attuale e concreto*” (art. 100 c.p.c) ovverossia una volta che la pronuncia di accertamento passa in giudicato. In altri termini l’effetto dichiarativo di un diritto può derivare solo dalla pronuncia definitiva. Prima del passaggio in giudicato , il privato che vanta nei confronti della amministrazione un interesse all’acquisizione di dati (art. 22 L. n.

⁵ stando alla quale “*In tale pronuncia la Consulta (sent. n. 278 cit. n d est.) chiarì innanzitutto che andava riaffermato il nucleo fondante della scelta adottata nella sentenza n. 425 del 2005, volto a preservare i valori di primario risalto, quali la salvaguardia della vita e della salute, che si pongono sullo sfondo come fondamento costituzionale del diritto all’anonimato della madre, attesa l’esigenza di tutelare madre e neonato “da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi”. Tale finalità di protezione degli indicati beni di primario rilievo costituzionale informa “una scelta di sistema improntata nel senso di favorire – la genitorialità naturale”, nella cui prospettiva si colloca tuttavia anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini (e ad accedere alla propria storia parentale), essendo tale diritto “un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo”. La Corte Costituzionale puntualizza quindi che il fondamento del sistema – che commisura il tempo del “vincolo” all’anonimato a una durata idealmente eccedente quella della vita umana – può essere ravvisato nella volontà di prevenire turbative nei confronti della madre in relazione all’esercizio di un suo “diritto all’oblio” e in quella di salvaguardare erga omnes la riservatezza circa l’identità della madre, ma né l’una né l’altra esigenza possono considerarsi dirimenti. Pertanto una simile disciplina, precisa la Consulta, è “censurabile per la sua eccessiva rigidità”, in quanto, come emerge dalla “sentenza Godelli” della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (anch’essa richiamata dal reclamante), “si è stigmatizzato che la normativa italiana non darebbe «alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l’accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto», sicché il vulnus è dunque rappresentato dalla irreversibilità del segreto.”*”

241/1990,) ancorché strumentale all'esercizio di diritti di cui è titolare, incontra, comunque, un limite nella esigenza di tutela dei terzi "quando i documenti riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono" (art .24 comma 6 lett. d) Legge cit) . Solo dopo che la pronuncia ha acquisito stabilità, si può correttamente porre, da un lato la questione della effettività della tutela riconosciuta in capo alla reclamante e che la stessa invoca laddove chiede che le vengano comunicati tutti i dati sensibili della propria madre naturale, e ,dall'altro ,quella della opponibilità della decisione a terzi estranei al giudizio .

-In secondo luogo, ed è aspetto strettamente connesso al precedente . il passaggio in giudicato è essenziale sotto un duplice profilo, vale a dire ,non solo per costituire un titolo in capo alla reclamante ,ma anche quale presupposto necessario per poter operare una selezione degli effetti della pronuncia nei confronti dei terzi (art. 2909 c.c.).E evidente che dall'accertamento in questione deriva l'esigenza di un bilanciamento tra il diritto a conoscere le proprie origini e la salvaguardia delle situazioni giuridiche, più o meno consolidate facenti capo a terzi , non presenti in causa . Come è noto, infatti, "Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio; b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione; c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento." (Sez. 3 - , Sentenza n. 8101 del 23/04/2020). In linea di principio i terzi che dalla pronuncia dovessero risultare pregiudicati , intanto possono trovare tutela in termini compatibili con il sistema , in quanto si è formato un giudicato loro opponibile (art. 404 c.p.c) Infatti "La sentenza passata in giudicato, quando contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, può avere efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché titolare di un diritto non autonomo, ma dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a questa. Tale efficacia può essere rimossa attraverso l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, comma 2, c.p.c." (cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 5411 del 25/02/2019) .Detti principi valgono anche nella materia di cui ci si occupa, stante la natura decisoria della pronuncia oggetto di reclamo (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3302 del 08/02/2017, Sez. 1, Sentenza n. 23673 del 06/11/2006) e la presenza del Pg (che determina in capo a quest'ultimo la facoltà prevista dall'art. 72 c.p.c) .In ultima analisi, quindi , il carattere di stabilità della decisione è prerequisite per qualsivoglia successiva disamina.

RITENUTO che ,come sopra accennato, una volta accertato il diritto ,si tratta di verificare se ed in quale misura sia possibile una qualche forma di salvaguardia degli effetti che dalla predetta affermazione discendono nella prospettiva di contemperare l'esigenza di concreta tutela della reclamante con gli effetti che della pronuncia derivano rispetto a rapporti giuridici estranei a quello dedotto in giudizio. E' consapevole questa Corte delle potenziali implicazioni , siano esse di natura personale o patrimoniale, che (seppure mediate dal filtro di azioni giudiziarie che aprano al riconoscimento del rapporto di filiazione e dei diritti successori) dalla ricognizione in questione si riverberano nei confronti di terzi e della «efficacia espansiva» insita nell'accesso alla storia parentale sotto plurimi profili. Manca un assetto alla materia che tenga conto delle variabili in gioco e circoscriva la disponibilità delle informazioni di fronte al rischio di divulgazione incontrollata connesso ,del resto ,alla accelerazione che la stessa evoluzione tecnologica ha impresso non solo alla mera circolazione ma in ultima analisi alla condivisione di dati .Criticità e punti di frizione emergono nella ricerca di limiti che valgano ad evitare che i dati sensibili ,una volta acquisiti,possano essere utilizzati in vista di finalità diverse dal mero accertamento della filiazione. Basti ricordare che nella elaborazione giurisprudenziale della Corte Edu è lo stesso art. 8

della Convenzione⁶, ossia proprio la norma che giustifica la tutela del diritto alla conoscenza delle proprie origini, quale predicato del diritto alla identità personale, che costituisce anche il fondamento della tutela della riservatezza in tutte le sue sfaccettature⁷. Non vi è dubbio, poi, che l'esercizio del diritto nei confronti dei genitori biologici e nei confronti degli altri componenti del nucleo familiare di origine "non può realizzarsi con modalità identiche". Tuttavia, secondo le SSUU "la sentenza n. 278 del 2013 non solo lascia impregiudicate le movenze del procedimento di interpello riservato, ma anche specifica, nel dispositivo, che la possibilità per il giudice di interpellare la madre si deve esplicitare «attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza»; e ciò, dopo avere affermato, in motivazione, che «sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto». E tuttavia, la circostanza che tale pronuncia di incostituzionalità consegna l'addizione ad un principio, senza introdurre regole di dettaglio self-executing quanto al procedimento di appello riservato, e si indirizzi espressamente al legislatore affinché, prelieve le necessarie ponderazioni e opzioni politiche, ripiani la lacuna incostituzionale e concretizzi le modalità del meccanismo procedimentale aggiunto, non esoneri gli organi giurisdizionali, in attesa che il legislatore adempia al suo compito, dall'applicazione diretta di quel principio, né implica un divieto di reperimento dal sistema delle regole più idonee per la decisione dei casi loro sottoposti." Ritengono le SSUU che "le norme di riferimento, arricchite delle indicazioni contenute nell'addizione del principio, siano suscettibili di essere declinate in direzioni pratiche dell'attività e del procedimento, capaci di consentire che, nel terminale del momento applicativo, il contatto con la madre, rivolto a raccogliere un'insindacabile dichiarazione di volontà, avvenga con modalità non invasive e rispettose della sua dignità e, nello stesso tempo, cautelando in termini rigorosi il suo diritto alla riservatezza" (. Sez. U Sentenza n. 1946 del 25/01/2017). Dette affermazioni offrono lo spunto per la individuazione di una soluzione nel caso in esame. Pertanto, in accoglimento del reclamo ed in riforma del decreto impugnato, riconosciuto il diritto della reclamante a conoscere l'identità della madre biologica, deve ad avviso della Corte disporsi la acquisizione del fascicolo comprensivo dei dati sensibili con particolare riferimento al certificato di assistenza al parto, alla cartella clinica integrale e al certificato di morte della madre naturale. Si provvede sul punto come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, non definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da XX XY nei confronti della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano avverso decreto emesso il 7.07.2020 dal Tribunale per i Minorenni di Milano, depositato il 28.09.2020, notificato in data 29.09.2020 nell'ambito dell'R.G. V.G. N. 605/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone: in riforma del decreto impugnato,

⁶ L'articolo 8 della Cedu prevede "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine o alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui."

⁷ Secondo la Corte Edu la protezione dei dati personali è di fondamentale importanza per il godimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione (27 June 2017- Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia [GC], Application no. 931/13 § 133). Pertanto l'utilizzo e la comunicazione di informazioni relative alla vita privata di una persona, memorizzate in un registro segreto, rientra nel campo di applicazione dell'articolo 8 (4 May 2000 Rotaru c. Romania Application no. 28341/95 [GC], § 46).147. Il diritto interno deve offrire garanzie idonee a impedire qualsiasi utilizzo dei dati personali incompatibile con le garanzie previste da tale articolo(4 December 2008 Z c. Finlandia, § 95)

- I. **DICHIARA** il diritto di XX XY ad accedere alle informazioni relative alla identità della propria madre biologica ;
- II. **DISPONE** l'acquisizione a cura della Cancelleria del fascicolo ex art 28 c 5 L 184/83 nella sua versione integrale fascicolo attualmente conservato presso il Tribunale per i Minorenni
- III. **DISPONE** che venga assicurato il permanere della segretezza dei dati sensibili contenuti nel fascicolo mediante custodia nella cassaforte della Sezione V della Corte di Appello .
- IV. **RISERVA** all'esito della predetta acquisizione ogni ulteriore attività
Si comunichi
alla parte ed al difensore
al Pg
al Tribunale per i Minorenni

Così deciso nella camera di consiglio in data 03.6.2021

Il Consigliere rel.
Anna Maria Pizzi

Il Presidente
Fabio Laurenzi